

Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile – Sentenza n. 459 del 23.5.2025

Estensore: *Bruno*

APPELLO CIVILE – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI – DOPPIA ASSENZA – CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – ART. 309 C.P.C. – FORMA DEL PROVVEDIMENTO – SENTENZA – SPESE

Nel giudizio di appello instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di rinvio, fissata a seguito della prima assenza, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

La declaratoria di estinzione deve essere adottata con sentenza, e non con ordinanza, al fine di consentire alle parti l'eventuale impugnazione del provvedimento e di determinare, ove ne ricorrano i presupposti, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

In caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non trovando applicazione le disposizioni degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. ai procedimenti introdotti in primo grado anteriormente al 28 febbraio 2023.